

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
**DAVIDE VEZZOLI**

Il Segretario Comunale  
**DOTT.SSA LIA BROGIOLO**



**Comune di Pozzolengo**

Provincia di Brescia

**DELIBERAZIONE N. CC/ 9**

**In data: 26.03.2012**

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**Adunanza ordinaria di 1^ convocazione – seduta pubblica**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DA APPLICARE PER L'ANNO 2012.**

L'anno **duemiladodici** addì **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

|                                   | Presenti | Assenti |
|-----------------------------------|----------|---------|
| VEZZOLI DAVIDE (SINDACO)          | Presente |         |
| BELLINI PAOLO (CONSIGLIERE)       | Assente  |         |
| PAVONI ANDREA (CONSIGLIERE)       | Presente |         |
| BANALI FABIO (CONSIGLIERE)        | Presente |         |
| LIZZERI MANUEL (CONSIGLIERE)      | Presente |         |
| DEGANI PAOLO (CONSIGLIERE)        | Assente  |         |
| SAETTI RICCARDO (CONSIGLIERE)     | Presente |         |
| BARONI CLAUDIA (CONSIGLIERE)      | Presente |         |
| BUZZACHETTI SILVANO (CONSIGLIERE) | Presente |         |
| GAIO TECLA (CONSIGLIERE)          | Presente |         |
| STERZA MASSIMO (CONSIGLIERE)      | Assente  |         |
| PIETROPOLI NICOLA (CONSIGLIERE)   | Presente |         |
| GUERRA ALESSANDRA (CONSIGLIERE)   | Presente |         |

Partecipa il Segretario Comunale. **DOTT.SSA LIA BROGIOLO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. **DAVIDE VEZZOLI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato posto al n. \_\_\_\_\_ dell'ordine del giorno.

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ Reg. pubbl. \_\_\_\_\_  
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Lì, \_\_\_\_\_  
Il Segretario Comunale  
**DOTT.SSA LIA BROGIOLO**

**Note:**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, c.3 del T.U. n° 267/2000).

Lì, \_\_\_\_\_  
Il Segretario Comunale  
**DOTT.SSA LIA BROGIOLO**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

...  
**VISTO** l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

**RILEVATO** che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

**PRESO ATTO** che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

**CONSIDERATO** che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

**EVIDENZIATO** che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

**RILEVATO** che l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

**PRESO ATTO** altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

**VISTO** il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";

**CONSIDERATO** che il successivo comma 7 dispone: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali";

**RIMARCATO** che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze "si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica";

**PRESO ATTO** altresì che "per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio";

**OSSERVATO** tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta "il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione";

**EVIDENZIATO** che le disposizioni in argomento confermano l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 4 e all'art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92, che rispettivamente recitano:

- "art. 8, c. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari";

- "art. 6, c.3-bis. "Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale".

**ATTESO** che al comma 8, dell'articolo 13 in parola, è statuito che: "l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento";

**VERIFICATO** che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: "le province ed i comuni possono

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

**RILEVATO** che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: "i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati";

**RIMARCATO** che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce che "è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo", e cioè l'aliquota dello 0,76%;

**ATTESO** che "le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato";

**EVIDENZIATO** pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, a seguito dell'applicazione di un'aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale;

**CONSIDERATO** che, per ottenere un'entrata a titolo di IMU per l'anno 2012, pari ad un presumibile ammontare di euro 650.000,00, si dovrà provvedere ad applicare un'aliquota ordinaria nella misura dello 0,96 %;

**CONSIDERATO** che le aliquote da applicare per l'anno 2012 saranno le seguenti:

| ALIQUTA <sup>1</sup> | %    | TIPOLOGIA IMMOBILI   |
|----------------------|------|--|
| ORDINARIA            | 0,96 | FABBRICATI – AREE FABBRICABILI                                     |
| RIDOTTA              | 0,45 | ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE                        |
| RIDOTTA              | 0,20 | FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (STALLE, PORTICATRI, MAGAZZINI ECC.) |

**CONSIDERATO** che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n°2 67, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta;

**CON VOTI** favorevoli n°7 – Contrari n°3 (Gaio - Pietropoli - Guerra) su n°10 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

1) **DI DARE ATTO**, per i motivi espressi in premessa, di applicare le seguenti aliquote:

- aliquota ordinaria 0,96 %,
- aliquota ridotta 0,45 %,

2) **DI APPLICARE** le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

| ALIQUTA   | %    | TIPOLOGIA IMMOBILI                          |
|-----------|------|---|
| ORDINARIA | 0,96 | FABBRICATI – AREE FABBRICABILI              |
| RIDOTTA   | 0,45 | ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE |
| RIDOTTA   | 0,20 | FABBRICATI RURALI STRUMENTALI               |

3) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative;